



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

Aggiornamento delle misure di prevenzione del rischio biologico in corso di pandemia da Sars-CoV-2 ai sensi dell'art.272 "misure tecniche, organizzative, procedurali" del titolo X "esposizione ad agenti biologici" del D.lgs.81/08, a seguito della entrata in vigore il 25.03.22 del DL n. 24 del 24 marzo 2022 (GU n. 70 del 24/3/22)

Informativa per i lavoratori ed i terzi e disposizioni aziendali per l'organizzazione delle verifiche.

Aggiornamento della informazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08

Disposizione aziendale ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 81/08

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Tali misure costituiscono **DISPOSIZIONE AZIENDALE** ai sensi dell'art. 20 c. 2 lettera b) D.Lgs. 81/08



NON ACCEDERE NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS BASE VALIDO, OTTENUTO A SEGUITO DI VACCINAZIONE, GUARIGIONE O TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO, INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ, ANCHE SE OVER 50

DAL 1° APRILE

- **Sono eliminate le quarantene precauzionali per contatti stretti di soggetti positivi:** per questi soggetti vigerà l'autosorveglianza: consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto.
- Continua il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'**isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto **risultate positive al SARS-CoV-2** di conseguenza i **positivi NON potranno accedere al posto di lavoro**
- Non cambiano le regole vigenti in tema di smart working nel settore privato che viene prorogato al 30.06.22, senza che sia necessario l'accordo individuale tra Datore di lavoro e la sorveglianza sanitaria "eccezionale" per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

È VIETATO L'ACCESO NEL LUOGO DI LAVORO, OLTRE CHE PER CHI È IN ISOLAMENTO, ANCHE PER CHI PER SIA AFFETTO DA SINTOMI INFLUENZALI O ABBAIA LA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37.5 C°, SEPPURE IN POSSESSO DI GREEN PASS BASE VALIDO

ISOLAMENTO

LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI PER IL RITORNO SUL LUOGO DI LAVORO DOPO MALATTIA

I **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni** e ritornare sul posto di lavoro purché:

- Siano sempre stati asintomatici,
- Risultino asintomatici da almeno 3 giorni
- Alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.



16145 Genova – Via Albaro n. 38
Tel. +39 0103620747
Codice Fiscale 80043230103 – Cod. Mecc. GEST010004
www.conspaganini.it
Direzione: direttore@conspaganini.it
Amministrazione: diramm@conspaganini.it



Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

PRIMA DI ENTRARE NEL POSTO DI LAVORO

- Prima dell'accesso al luogo di lavoro sottoporsi quotidianamente al **controllo della temperatura** corporea ed al **controllo del GREEN PASS BASE**
- I dipendenti possono consegnare volontariamente la documentazione inerente il possesso del green pass all'ufficio personale e di conseguenza non essere oggetto del controllo quotidiano, qualora l'azienda accetti tale modalità

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

- Indossare in **modo continuativo** sino al **30 aprile 2022** negli ambienti di lavoro **al chiuso** la mascherina (almeno chirurgica), correttamente, coprendo il naso e stringendo la barretta superiore presente nella mascherina sul naso
La mascherina può **non** essere utilizzata:
 - Durante l'assunzione di cibo o bevande nelle aree ristoro o durante l'assunzione di pasti
 - Quando si possa **garantire in modo continuativo** l'isolamento in un ufficio singolo, dove non accederanno mai colleghi
- N.B.: Non utilizzare mascherine di comunità o fashion
- N.B.: Il medico competente potrà prescrivere per soggetti fragili DPI FFP2
- **Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche sono considerate a tutti gli effetti dispositivi di protezione individuale**

RIMANGONO INVARIATE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE A CARATTERE GENERALE IN AMBIENTE DI LAVORO

- Mantenete il distanziamento di almeno un metro, anche all'aperto.
- Evitare assembramenti (non più di due persone), anche durante le pause fumo e durante il break
- Se il contatto ravvicinato è inevitabile, mantenerlo per meno di 15 minuti.
- Osservare le **regole di igiene** delle mani disinfettandole con il gel alcoolico almeno al 70% prima di accedere ai locali, prima e dopo accesso ai servizi ed alle aree ristoro dopo avere avuto contatto con superfici ad uso promiscuo (bagni, maniglie ecc.,).
- Mantenete il più possibile un ricambio d'aria naturale e nei mesi più rigidi aerando periodicamente il locale (quando possibile).
- Utilizzare nelle conversazioni tono della voce basso.
- Dichiarare al preposto, anche successivamente all'ingresso, la comparsa di sintomi simil influenzali. In tal caso, rimanere isolati sino all'intervento degli addetti al primo soccorso, che vi forniranno un DPI FFP2 in attesa dell'abbandono del posto di lavoro per recarsi dal curante
- Evitare visite, incontri presso / con terzi, qualora necessario utilizzare solo mascherine FFP2;
- Evitare incontri, riunioni aziendali: **qualora non sostituibili con utilizzo di web call**, mantenere le seguenti misure nella sala riunioni:
 - il distanziamento di **oltre** due metri,
 - ricambio d'aria naturale,
 - disinfezione prima e dopo la riunione delle superfici a contatto promiscuo,
 - disinfezione prima e dopo la riunione delle mani con gel alcoolico,
 - **utilizzo continuativo di FFP2**,
 - registrazione dei presenti e conservazione dei registri per almeno 14 gg.





Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

- Impedire, per quanto possibile, l'accesso agli ambienti di lavoro a terzi senza la certezza dell'avvenuto controllo del possesso di green pass **base**, senza la disinfezione preventiva all'accesso con gel alcolico e senza l'utilizzo di mascherina.
- La sorveglianza sanitaria "eccezionale" nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio continuerà fino al **30.06.22**
- Potrà continuare ad essere utilizzato il lavoro agile "semplificato" anche in assenza di un accordo individuale, fino al **30/6/22**

NON RISULTANO PROROGATE OLTRE IL 31 MARZO 2022 LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI:

- La possibilità per i lavoratori fragili, affetti da determinate patologie croniche con scarso scompensamento clinico e con particolare connotazione di gravità, di svolgere di norma la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;
- i congedi parentali di cui potevano fruire i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 14 anni, o, a prescindere dall'età, di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, in caso di infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale eventualmente frequentati (si tratta, anche in questo caso, di una disposizione che era stata prorogata al 31 marzo 2022 dal DL n. 221/2021)
- il diritto dei lavoratori dipendenti privati con figli in condizione di disabilità grave, o con bisogni educativi speciali, di ricorrere al c.d. lavoro agile semplificato fino al 31 marzo 2022, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non debba essere necessariamente svolta in presenza (disposizione introdotta dalla Legge di conversione del DL n. 1/2022)

CONSEGUENZE DISCIPLINARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi di quanto disposto dalla **Legge n. 215 del 17/12/2021** e **delle rilevanti modifiche** apportate all'art. 19 (obblighi del datore di lavoro dirigenti e preposti) del D.Lgs. 81.08.

Articolo 19, **obbligo del proposto comma 1: la lettera a)** è sostituita dalla seguente: «a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. **In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, INTERROMPERE L'ATTIVITA' DEL LAVORATORE e informare i superiori diretti**»;

Dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITA'** e, comunque, **segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate**»;

Qualora il preposto o il dirigente rilevino

- **Persistenza** di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni sopra impartite
- **Condizioni di pericolo** causate da comportamenti non conformi alle istruzioni ricevute

PROCEDERANNO AD INTERROMPERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL LAVORATORE INADEMPIENTE

ed avvertire la direzione al fine di erogare le sanzioni disciplinari previste dal contratto.



Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

In caso di lavoratori che lavorano in regime di appalto, l'allontanamento verrà disposto dal preposto individuato dal DL della azienda appaltatrice, il cui nominativo è stato segnalato al DL committente ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 81/08

Si rammenta che per la violazione dell'art 20 comma 2 del D.Lgs. 81.08 delle disposizioni aziendali a fine di protezione individuale e collettiva sono previste, oltre alle sanzioni previste dal contratto di lavoro, le seguenti sanzioni penali:

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Comma 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, **ai fini della protezione collettiva ed individuale;** ..omissis...

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),

GESTIONE DELLA EMERGENZA SANITARIA PER LA PRESENZA DI LAVORATORI SINTOMATICI IN AZIENDA

Fermo restando quanto indicato circa gli accessi ai locali aziendali, laddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse, ecc., si dispone quanto segue:

In caso di insorgenza durante il lavoro dei seguenti sintomi

- febbre
- tosse secca
- respiro affannoso, difficoltà respiratorie e /o aumento della frequenza degli atti respiratori oltre i 20 atti al minuto
- stanchezza, spossatezza, debolezza muscolare
- dolori muscolari diffusi
- mal di testa
- raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola)
- mal di gola
- congiuntivite
- diarrea ed altri disturbi intestinali
- perdita del senso del gusto
- perdita del senso del dell'olfatto
- geloni o altre manifestazioni cutanee diffuse

IL DIPENDENTE DOVRÀ

- Richiedere l'intervento degli addetti al primo soccorso
- In attesa dell'arrivo degli addetti allontanarsi da colleghi a distanza superiore ai due metri
- Indossare una mascherina FFP2 che gli sarà fornita
- Recarsi nel locale di isolamento individuato dalla direzione
- Contattare il proprio medico curante e in sua assenza la guardia medica e seguire le istruzioni ricevute, recandosi al proprio domicilio o in pronto soccorso
- In caso di sintomi gravi gli addetti al primo soccorso (febbre oltre 38°C, tosse parossistica, dispnea...) contatteranno il 112





Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

- Dovranno indossare la mascherina FFP2, guanti monouso e face shield sino a quando il soggetto non avrà lasciato il posto di lavoro o saranno intervenuti i soccorsi pubblici

LA DIREZIONE (IN CASO DI SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ AL COVID DEL SOGGETTO)

-Si provvederà ad una sanificazione straordinaria dei locali che ha frequentato il soggetto infetto

Il soggetto allontanato dal posto di lavoro

- Qualora NON INFETTO potrà rientrare presentato il tampone molecolare in PCR negativo
- Qualora INFETTO potrà rientrare esclusivamente dopo avvenuta guarigione documentata tampone molecolare in PCR negativo

Qualora il soggetto sia stato ricoverato in ospedale, non potrà riprendere il lavoro senza essere stato visitato preventivamente al rientro dal medico competente

TUTTE LE MISURE SOPRA DESCRITTE SARANNO APPLICATE ANCHE AI SOGGETTI IN POSSESSO DI GREEN PASS

COSA CAMBIA FUORI DALL'AMBIENTE DI LAVORO PER PREVENIRE I RISCHI NELLE SITUAZIONI AD ALTO RISCHIO DI CONTAGIO?

OBBLIGO FFP2

Fino al **30 aprile** vige l'obbligo di mascherine **FFP2** negli ambienti al **CHIUSO** quali:

- Accesso ad aerei, treni (interregionali, Intercity e Alta Velocità), autobus adibiti al trasporto di persone, **mezzi del trasporto** pubblico locale o regionale, funivie, cabinovie e seggiovie (se utilizzate con chiusura delle cupole paravento); mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
- Accesso agli **spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Permane fino al **30 aprile 2022** l'obbligo di utilizzo di **mascherine chirurgiche** in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedenti (con esclusione delle abitazioni private), salvo che, "per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto", sia possibile garantire in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi

OBBLIGO GREEN PASS BASE

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **GREEN PASS BASE**, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati (anche da parte dei lavoratori ultracinquantenni);
- Mense e catering continuativo su base contrattuale;
- Servizi di ristorazione al chiuso, svolti al banco o al tavolo da qualsiasi esercizio (ad eccezione di quelli all'interno di alberghi e altre strutture ricettive, ove riservati ai clienti ivi alloggiati);
- Concorsi pubblici;
- Corsi di formazione pubblici e privati,
- Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- Partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto";





Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

- Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

OBBLIGO GREEN PASS BASE RAFFORZATO

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto **GREEN PASS RAFFORZATO**, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- Convegni e congressi;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
- Fino al 31 dicembre 2022 rimane il green pass rafforzato per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali

In tutte le situazioni diverse da quelle sopra elencate (ad esempio, ai fini dell'accesso ai servizi postali, bancari e finanziari), l'obbligo del Green Pass avrà termine con la cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31/3/22.

DAL 1° MAGGIO 2022 VERRÀ ELIMINATO L'OBBLIGO GREEN PASS BASE

OBBLIGO VACCINALE

- **Fino al 15 giugno 2022** resta valido obbligo vaccinale per il personale della scuola, delle università, degli istituti tecnici superiori, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, ecc.;
- **Fino al 31 dicembre 2022:** Resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA;

